



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

COMUNE DI ARCUGNANO Sezione regionale del Veneto

17 GEN 2017

Prot. 0522	DEST. INTERNO

- Ai Sig.ri Sindaci di Arcugnano (VI)
Alonte (VI)

-Al Segretario comunale dott. Massimo CANDIA
c/o comune di Alonte (VI)

OGGETTO: Incarico alla dott. Massimo CANDIA della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Arcugnano (VI), per il periodo dal 16.01.2017 al 17.02.2017.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO ALBO

- **PREMESSO** che la segreteria comunale di Arcugnano (VI), ex cl.3^A, è vacante dal 01/10/2014, ed il Sindaco ha 120 giorni dalla vacanza della sede per nominare, anche in convenzione, il nuovo titolare;
- **VISTA** la nota n. 438 del 13.01.2017 con la quale il Sindaco del Comune di Arcugnano (VI), chiede d'incaricare della reggenza della sede il dott. CANDIA;
- **VISTO** l'art. 19, comma 2, del D.P.R. 465/97 e l'art. 3, comma 1, dell'Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato dall'Accordo di comparto del 13/01/2009, ai sensi del quale è competenza dell'ex AGES attribuire gli incarichi di reggenza prioritariamente ai segretari comunali in disponibilità e solo in via residuale ed eccezionale a segretari titolari di altra sede, per massimo 120 giorni dalla vacanza della sede;
- **RICHIAMATA** la Prefettizia n. 11469 del 20/03/2013 ad oggetto: "Procedimento di nomina del segretario per la copertura delle sedi vacanti - Richiesta reggenza a scavalco";
- **VISTI** l'art. 7, c. 31-ter, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 ed il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell'Interno, con i quali è stata disposta la soppressione dell'AGES e dei C.d.A. delle Sezioni Regionali e la successione, rispettivamente del M.I. e dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione;
- **VISTO** il decreto prefettizio - UTG di Venezia prot. n. 2322 del 13/01/2012 relativo alla delega per l'adozione del presente provvedimento;
- **VISTO** il decreto n. 25402 del 17/05/2011 del Presidente dell'Unità di Missione in materia di rimborso delle spese di viaggio;
- **VISTE** le delibere n. 150 del 15/07/1999 e n. 267 del 06/09/2001 della soppressa AGES;
- **DATO ATTO** che il termine di 120 giorni dalla vacanza della sede per la nomina del segretario comunale titolare, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 465 del 1997 è scaduto, per cui il Comune risulta inadempiente ed in violazione di legge;

DISPONE

- 1) Al solo fine di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione il dott. Massimo CANDIA per le motivazioni citate in premessa, è incaricato della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Arcugnano (VI), per il periodo dal 16.01.2017 al 17.02.2017, compreso.
- 2) E' onere del segretario comunale comunicare tempestivamente al Sindaco e a questa Sezione tutte le circostanze che rendano impossibile l'effettivo espletamento dell'incarico (periodo di ferie, malattia, ecc.).
- 3) Per detto incarico non spetta il rimborso delle spese di viaggio, ma va riconosciuto al segretario comunale il solo compenso previsto dall'art. 1 del CCDI di livello regionale dei segretari comunali e provinciali del 12/01/2010, tenuto conto delle eventuali interruzioni di cui al precedente punto 2).
- 4) Di invitare la S.V. a coprire la sede, anche in convenzione, con la nomina del Segretario titolare.
- 5) Di fare riserva di incaricare della reggenza in argomento un segretario in disponibilità.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Alfonso Squitieri